

**Ordinanza**  
**sulle misure volte a prevenire e combattere la**  
**radicalizzazione e l'estremismo violento**  
**(Ordinanza contro la radicalizzazione e l'estremismo)**

del 16 maggio 2018 (Stato 1° luglio 2018)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*  
visto l'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale<sup>1</sup>,  
*ordina:*

**Sezione 1: Oggetto**

**Art. 1**

La presente ordinanza disciplina:

- a. la concessione di aiuti finanziari federali per misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento in tutte le sue forme;
- b. le misure della Confederazione che perseguono gli obiettivi di cui alla lettera a.

**Sezione 2: Misure**

**Art. 2**           Obiettivi

Le misure servono in particolare:

- a. alla sensibilizzazione;
- b. all'informazione;
- c. al trasferimento di conoscenze;
- d. alla consulenza;
- e. alla formazione continua;
- f. allo sviluppo delle competenze;
- g. alla ricerca;
- h. allo sviluppo di reti di contatti;
- i. alla collaborazione.

**Art. 3** Tipi di misure

<sup>1</sup> Per misure s'intendono:

- a. programmi e progetti, nuovi o esistenti;
- b. manifestazioni;
- c. lo scambio tra esperti.

<sup>2</sup> S'intende per:

- a. programma: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo globale comune;
- b. progetto: un insieme di singoli campi d'attività svolto una sola volta, per un periodo di tempo limitato, allo scopo di raggiungere un obiettivo nel rispetto del termine e delle risorse previste, garantendo un determinato livello di qualità.

**Sezione 3: Responsabili delle misure****Art. 4** Terzi

La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato, con sede in Svizzera, per l'attuazione di misure in Svizzera.

**Art. 5** Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione può contribuire allo svolgimento di manifestazioni incentrate sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo violento.

<sup>2</sup> Essa può promuovere lo scambio tra esperti su scala nazionale e internazionale.

<sup>3</sup> Per l'attuazione di misure ai sensi dei capoversi 1 e 2, essa può collaborare con i Cantoni e altri attori pubblici o privati.

**Sezione 4: Aiuti finanziari****Art. 6** Principi

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

<sup>2</sup> Non sussiste alcun diritto a prestazioni finanziarie.

<sup>3</sup> Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana, su proposta del Gruppo di accompagnamento

strategico (art. 10), un ordine di priorità per la valutazione delle richieste ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990<sup>2</sup> sui sussidi (LSu).

#### **Art. 7**            Condizioni materiali

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari possono essere concessi per le misure che:

- a. conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile;
- b. hanno un effetto duraturo; e
- c. prevedono una valutazione interna o esterna della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all'entità della misura, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili.

<sup>2</sup> Sono concessi aiuti finanziari soltanto a misure che non comportano un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione.

<sup>3</sup> Non sono assunti i costi né per l'elaborazione di progetti o per le spese legate al rilevamento delle esigenze e alle verifiche preliminari, né per le prestazioni già fornite.

#### **Art. 8**            Calcolo

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

- a. del tipo e dell'importanza della misura;
- b. dell'interesse che la misura riveste per la Confederazione;
- c. delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili della misura interessata. Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione della misura.

### **Sezione 5: Competenze e collaborazione per misure di terzi**

#### **Art. 9**            Coordinamento

Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) adempie i seguenti compiti:

- a. riceve le richieste di aiuti finanziari, ne conferma la ricezione, ne verifica la completezza e chiede, ove necessario, di trasmettere informazioni mancanti o aggiuntive;
- b. esamina il contenuto delle richieste, formula un parere per ogni richiesta e lo presenta all'Ufficio federale di polizia (fedpol);

<sup>2</sup> RS 616.1

- c. offre sostegno a fedpol per l'esame dei rapporti e dei conteggi finali presentati dai beneficiari degli aiuti finanziari;
- d. valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia della presente ordinanza; può affidare questa valutazione a specialisti esterni;
- e. d'intesa con fedpol e previa consultazione del Gruppo di accompagnamento strategico, riferisce al capo del DFGP in merito all'adeguatezza e all'efficacia della presente ordinanza e ne informa i Cantoni, le città e i Comuni.

**Art. 10** Gruppo di accompagnamento strategico

<sup>1</sup> Il Gruppo di accompagnamento strategico è composto di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni.

<sup>2</sup> Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, adempie i seguenti compiti:

- a. stabilisce temi prioritari e obiettivi per la concessione di aiuti finanziari;
- b. istituisce un ordine di priorità ai sensi dell'articolo 13 LSU<sup>3</sup>, se le richieste presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili.

**Art. 11** Fedpol

Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, fedpol adempie i seguenti compiti:

- a. sulla base dei pareri formulati dal Segretariato della RSS, decide in merito alla concessione di aiuti finanziari;
- b. comunica al Segretariato della RSS e al Gruppo di accompagnamento strategico la decisione sulla concessione di aiuti finanziari;
- c. informa il Gruppo di accompagnamento strategico se le richieste presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili;
- d. esamina i rapporti e i conteggi finali presentati dai beneficiari degli aiuti finanziari.

## **Sezione 6: Procedura per la concessione di aiuti finanziari**

**Art. 12** Base legale e forma giuridica

<sup>1</sup> Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di una decisione formale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LSU<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> La decisione formale definisce segnatamente:

- a. lo scopo dell'aiuto finanziario;
- b. l'importo massimo dell'aiuto finanziario;

<sup>3</sup> RS 616.1

<sup>4</sup> RS 616.1

- c. eventuali condizioni e oneri per la concessione dell'aiuto finanziario (art. 13);
- d. i rapporti da presentare;
- e. la garanzia della qualità.

**Art. 13**            Condizioni e oneri

La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni e agli oneri seguenti:

- a. coordinamento con altre misure;
- b. collaborazione con altri attori;
- c. ricorso a specialisti.

**Art. 14**            Richieste

Le richieste possono essere presentate al Segretariato della RSS in risposta a un annuncio pubblicato da quest'ultimo. Il termine per la presentazione delle richieste è stabilito nell'annuncio.

**Art. 15**            Versamento

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono versati da fedpol conformemente all'articolo 23 LSu<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> I versamenti parziali sono vincolati a determinate condizioni e oneri.

**Sezione 7: Obblighi dei beneficiari degli aiuti finanziari****Art. 16**            Informazione e rendiconto

<sup>1</sup> I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a fedpol informazioni sull'impiego dei medesimi e a permettergli la consultazione dei documenti pertinenti.

<sup>2</sup> Devono presentare a fedpol e al Segretariato della RSS un rapporto e un conteggio finali. All'interno di questi ultimi illustrano lo svolgimento e il risultato della misura e fanno un rendiconto dell'utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale.

**Art. 17**            Indicazione relativa al sostegno della Confederazione

I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari ottenuti dalla Confederazione nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.

<sup>5</sup> RS 616.1

**Sezione 8: Protezione giuridica****Art. 18**

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

**Sezione 9: Entrata in vigore e validità****Art. 19**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 con effetto sino al 30 giugno 2023.